



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da Francesco Zavaglio;
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. Severino Gritti, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art. 14-ter l. n. 3/2012*;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato [*14-ter, co. 6, lett. a) ss., l. n. 3/2012*];
rilevato che nella specie il ricorrente percepisce un reddito netto mensile da stipendio di circa euro 1.400,00, tenuto conto delle mensilità aggiuntive (p. 16 rel. part.);
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.300,00;
rilevato che il ricorrente intende versare alla procedura la somma mensile di euro 100,00;
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto che, in assenza di allegazioni di segno contrario, non deve provvedere che al suo mantenimento, la spesa alimentare di euro 250,00 mensili per una sola persona è eccessiva, non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compresa l'età, o anche dal tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento, sicché deve essere ridimensionata, considerazione che deve valere in generale anche per le altre spese;
ritenuto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro mensili 1.200,00, attesa la composizione del nucleo familiare, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;
si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art. 15, co. 8, l. n. 3/2012*;

p.q.m.

letto e applicato l'*art.14-quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3*,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Francesco Zavaglio (c.f. ZVGFNC65R17B157Z), nato a Brescia, il 17 ottobre 1965 e residente in Provaglio d'Iseo (BS), via Cavour, n. 20, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Severino Gritti, con studio in Brescia, via G. Oberdan, n. 140, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);

- richiesta di autorizzazione all'esperimento di azioni di conservazione del patrimonio (art. 14-*decies*);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;

11) dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione di copia del ricorso e del decreto sul sito di questo Tribunale, avendo cura di oscurare i dati sensibili.

Si comunichi al liquidatore.

Brescia, 17 giugno 2022

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

6/2/2022



occ

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITARIO
Brescia, 27/15/2021
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dot. Claudia Mellace

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Sig. FRANCESCO ZAVAGLIO nato a BRESCIA, residente in VIA CAVOUR 20, PROVAGLIO
D'ISEO (BS), C.I. cod. fisc. Z, PEC
, Tel./Cell. ,

Elegge domicilio digitale presso: occ@odcecbrescia.it

PREMESSO CHE

sussistono le condizioni previste dalla Legge 3 del 27/01/2012, come modificata dal D.L. 179/2012, in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento,

PREMESSO INOLTRE CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo soggetto non fallibile poiché persona fisica;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- possiede i requisiti di meritevolezza in quanto la situazione di sovraindebitamento non è dovuta a circostanze volute dallo scrivente;

CONSIDERATO CHE

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;



- l'art. 15 comma 9 della Legge citata dispone che "i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del R.D. 267/16.3.1942 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato";
- lo scrivente ha pertanto presentato istanza all'Organismo di composizione della crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Brescia (di seguito anche solo lo "OCC"), al fine della nomina di un professionista facente le funzioni dell'organismo di composizione della crisi e con provvedimento del 21/01/2022 il Referente dell'organismo citato, ha nominato quale professionista Gestore, della Crisi, il dott. Severino Gritti (c.f. GRT SRN 74P05 G149X), dottore commercialista in Brescia (**allegato n. 1**), di seguito anche solo il "**Gestore**";
- lo scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al professionista la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;
- l'OCC ha tempestivamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;
- il Gestore ha quindi provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
 - 1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
 - 2) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
 - 3) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - 4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della presente domanda;

ESPONE CHE

- il sottoscritto ha attualmente in corso un contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art 19 D.Lgs. 81/2015, presso la società _____ con sede in _____, Via I _____ CF e P. IVA _____
Il contratto, attualmente scadente in data 31/05/2022, contempla un trattamento economico di 12 mensilità di importo pari ad euro 1.625,46 lordi, oltre alla 13^a e 14^a mensilità pro-rata temporis (**allegato n. 2**);
- i propri debiti ammontano ad euro 242.464,73 (**allegato n. 3**);



- lo scrivente, dopo aver conseguito diploma di maturità quale "ragioniere e perito commerciale", sin dal primo impiego come impiegato contabile e commerciale ottenuto nel 1988, ha sviluppato la propria esperienza professionale in ambito amministrativo, in particolare nel settore automobilistico, presso le maggiori concessionarie del territorio, raggiungendo il ruolo di Responsabile amministrativo e Tesoriere con portafoglio. In tempi più recenti lo scrivente ha altresì assunto la carica di Amministratore Unico e successivamente Liquidatore delle società per cui lavorava, oltre che di alcune società immobiliari del gruppo di riferimento delle stesse;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori:
 - la principale circostanza che ha causato la presente crisi da sovraindebitamento è rinvenibile nella compromissione della situazione finanziaria e personale dello scrivente, a seguito di numerosi problemi di salute, incidenti ed infortuni susseguitisi a partire dal 2013, culminati con il rilascio del certificato da parte dell'INPS che attesta un'invalidità permanente del 50%. Tale condizione ha inevitabilmente portato nel 2016 alla cessazione della carica di Amministratore Unico delle società facenti parte del gruppo di concessionarie automobilistiche, con una delle quali sussisteva anche un rapporto di lavoro subordinato, con ruolo di impiegato amministrativo e commerciale, purtroppo poi risolto in data 28/02/2017;
 - lo scrivente aveva nel frattempo avviato un percorso imprenditoriale, costituendo con il fratello nell'ottobre 2013 la società " ", avente come oggetto sociale l'attività di lavanderia e stireria, e partecipando al capitale sociale della stessa nella misura pari al 6. Dall'agosto 2014 la società risulta purtroppo inattiva;
 - successivamente lo scrivente ha incontrato numerose e protratte difficoltà nel reperimento di nuova occupazione per diversi anni, durante i quali ha accettato incarichi temporanei e provvisori di diversa natura, sia impiegatizi che non (come il cameriere), fino alla data del 01/06/21, quando è stato stipulato il già citato contratto a tempo determinato con con la concreta prospettiva (e promessa) di una trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
- la composizione dei debiti, alla data del 18/05/2022, è indicata nell'allegato 3, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;



– in particolare:

ELENCO CREDITORI					
PRIVILEGI					
NOMINATIVO	IMPORTO	PRIVILEGIO	SPECIALE	GRADO	CHIROGRAFO
Bper Banca	119.635,88 €	IPOTECARIO			
Regione Lombardia	206,40 €	2758 c. 1		28	
Agenzia delle entrate riscossione	1.967,58 €	2752 c. 1	si	44	
TOTALE PRIVILEGI	121.809,86 €				
CHIROGRAFI					
Agenzia delle entrate riscossione					1.120,18 €
Regione Lombardia					11,43 €
Zavaglio elisa					21.676,92 €
Whitestar Srl (mandataria ETNA spv_ mutui BCC)					75.139,74 €
Omnirec srl (mandataria ARTFIDI LOMBARDIA)					22.706,60 €
TOTALE CHIROGRAFI					120.654,87 €
TOTALE DEBITO					242.464,73 €

- le entrate reddituali derivano quindi dall'erogazione dello stipendio in forza del contratto di lavoro come sopra meglio identificato;
- le spese correnti per il sostentamento ammontano a circa euro 1.500,00 mensili (**allegato n. 4**), ma che lo scrivente ritiene di ridurle ulteriormente di euro 200,00 in via provvisoria, fino ad incremento delle entrate, al fine di garantire da subito una minima contribuzione a beneficio della procedura;
- i beni del sottoscritto, come dettagliati nella "Relazione particolareggiata" del professionista Gestore (**allegato n. 5**), a disposizione della procedura sono pertanto i seguenti:
 - lo stipendio (come sopra già identificato);
 - l'immobile sito in Provaglio d'Iseo, via Monte Bianco n. 51, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Brescia n. 808/2019;
 - la quota pari a _____ del capitale sociale della società Cleaning solutions s.r.l., C.F. e P. IVA _____ con sede in _____, via _____
- lo scrivente non ha proceduto con alcun atto di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, (**allegato N. 6**);
- non vi sono scritture contabili, e gli estratti conto bancari sono conformi all'originale e tenuti ai sensi dell'art. 14, comma 10, l. 12 novembre 2011, n. 183;

tutto ciò premesso





il Sig. FRANCESCO ZAVAGLIO, chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di BRESCIA, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni 4, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Nel rinviare al contenuto della relazione particolareggiata, pertanto

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L.3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- **dichiari** l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- **voglia disporre**, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Severino Gritti già nominato, con provvedimento del 21/01/2022, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- **voglia disporre**, ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. b), che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- **voglia disporre** che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto di apertura della liquidazione siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Il Giornale di Brescia", o, in alternativa, su "Bresciaoggi";
- **voglia ordinare** la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione sui beni immobili e mobili registrati, eventualmente compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- **voglia disporre** che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. ed al Giudice sulle attività svolte;
- **voglia ordinare**, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

Per una migliore soddisfazione dei propri creditori il sottoscritto Francesco Zavaglio:

- si impegna a versare alla procedura:
 - a. mensilmente **Euro 100,00**, somma massima dallo scrivente sostenibile ad oggi;



- b. le eventuali maggiori somme conseguite, posto il preventivo pieno ripristino della spesa mensile di sopravvivenza fissata in Euro 1.500,00 mensili.


Con osservanza.

Brescia, data _____


Francesco Zavaglio

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. FRANCESCO ZAVAGLIO che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con _____? rilasciata il 15/12/2012 dal Comune di Provaglio d'Iseo (BS) con scadenza il 17/10/2023.

Il Referente


(Dott. Ferruccio Barbi)

Si allega proposta di accordo e relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così:

1. decreto di nomina OCC;
2. contratto di lavoro dipendente a t.d.;
3. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
4. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, quantificate in Euro 1.500,00
5. inventario di tutti i beni mobili e immobili;
6. dichiarazione atti dispositivi del patrimonio effettuati negli ultimi 5 anni;
7. autocertificazione di stato di famiglia;
8. cedolini paga 2022;
9. ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate;



10. relazione particolareggiata del professionista facente le funzioni di O.C.C., nominato nella persona del dott. Severino Gritti.

